



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003 n. 257

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.U. n. 257. LANDS S.r.l. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico a terra di potenza 5,599 MWp, in immissione 5,599 MW, nel comune di Casoli (CH) contrada Collelungo, e relative opere di connessione (cod. rintracciabilità 384871395).

Proponente: LANDS S.r.l

P.IVA/C.F.: 02153750662

Sede legale: Piazzale Porto snc, L'Aquila (AQ) 67100

**Sede impianto e opere
connesse:** Comune di Casoli (CH)

**Tipologia
impiantistica:** Costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 5,599 MWp, potenza in immissione di 5,599 MW, alimentato dalla fonte rinnovabile solare fotovoltaico (impianto fotovoltaico a terra) da ubicarsi nel Comune di Casoli, prov. CH, contrada Collelungo - foglio 16, particelle 76, 77, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 104, 105, 300, 751, 759 e relative opere di connessione (elettrودotto aereo e interrato) (cod. rintracciabilità 384871395).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12;
- il D.M. 10 settembre 2010, con cui sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5 sui criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e opere connesse e all’art. 44 (sanzioni amministrative in materia di autorizzazione);
- il D.Lgs. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” per la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e le procedure autorizzative specifiche;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 190/2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;
- la L.R. 8/2025 “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e modifica alla l.r. 46/2019”;

VISTA l’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003:

- trasmessa con note 6 del 08/5/2024, agli atti con prot. RA nn. 0190358/24, 0190363/24, 0190547/24, 0190591/24, 0190617/24, 0190624/24 del 09/05/2024;
- integrata con 9 note del 04/09/2024, agli atti con prot. RA nn. 0347353/24, 0347401/24, 0347402/24, 0347403/24, 0347405/24, 0347406/24, 0347407/24, 0347408/24 e 0347409/24 del 4/09/2024, a riscontro delle richieste di integrazioni prot. RA n. 0213109/24 del 23/05/2024;
- perfezionata con nota del 19/11/2024, agli atti con prot. RA n. 0446757/24 del 19/11/2024, a riscontro delle comunicazioni prot. nn. 0356939/24 del 12/09/2024 e 0371756/24 del 24/09/2024;

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all’istanza e della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per le opere di connessione a rete;

PRESO ATTO, inoltre, che il proponente all’atto dell’istanza e successive integrazioni ha dichiarato:

- di avere titolo sui terreni dell’area intervento dell’impianto fotovoltaico nel Comune di Casoli (CH) al foglio 16, particelle 76, 77, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 104, 105, 300, 751, 759 in forza degli atti di acquisito delle particelle di seguito riportati:
 - Atto Acquisto Fg.16 P.Illa 76 registrato in Lanciano il 15/11/2024 al n° 3227 serie 1T;

- Atto Acquisto Fg.16 P.lla 85 registrato in Lanciano il 15/11/2024 al n° 3220 serie 1T;
- Atto Acquisto Fg.16 P.lla 759 registrato in Lanciano il 15/11/2024 al n° 3212 serie 1T;
- Atto Acquisto Fg.16 P.lle 77-751-105-104 registrato in Lanciano il 15/11/2024 al n° 3225 serie 1T;
- Atto Acquisto Fg.16 P.lle 91-89-86-300-93-97-98-87-88-90-92-94-95-96 registrato in Lanciano il 15/11/2024 al n° 3226 serie 1T;
- di impegnarsi alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino;
- nel documento “11_dichiarazione art.20 comma 8 d.lgs. 199-2021-signed” del 19/11/2024, relative alle aree interessate dall'impianto fotovoltaico che non ricadono nelle aree classificate idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021;

PRESO ATTO del giudizio CCR VIA n. 4120 del 11/01/2024 favorevole all'esclusione della procedura di V.I.A. per il progetto delle opere in oggetto;

CONSIDERATO che il proponente ha concluso il procedimento per verifica di assoggettabilità a VIA con giudizio CCR VIA n. 4120 del 11/01/2024 e pertanto non si applica l'art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 199/2021 in quanto il progetto in oggetto ricade nei casi dell'art. 5, comma 2 del D.L. n. 63/2024;

DATO ATTO:

- che il proponente ha trasmesso in data 01/08/2024 la comunicazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara (SABAP CH-PE), di cui al punto 13.3, parte III delle linee guida del D.M. 10/09/2010;
- che la SABAP CH-PE con prot. MIC|MIC_SABAP-CH-PE|28/11/2023|0010104-P, agli atti con prot. n. 0460327/24 del 28/11/2024 ha comunicato che sull'area interessata non sussistono attualmente vincoli diretti ai sensi dell'art. 10 e segg. del D.Lgs. 42/2004 e che non sono in corso procedimenti di tutela rappresentando che ai fini dell'avvio del procedimento di autorizzazione sarà necessario l'invio della valutazione archeologica preventiva;
- che la SABAP CH-PE non ha partecipato alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA svolta dal Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo;

RICHIAMATE le disposizioni contenute nei seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 387/2003, art. 12, comma 3-bis: “Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- D.Lgs. 387/2003, art. 12, comma 4: “... Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-bis che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di cui al terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti...”;

PRESO ATTO che essendo stata presentata l'istanza in data 08/5/2024 e svolte le procedure ambientali previste:

- non trova applicazione la previsione dell'art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 199/2021 in quanto l'iniziativa è stata sottoposta alla Verifica di Assoggettabilità a VIA con giudizio CCR VIA 4120 del 11/01/2024 e pertanto ricompresa nei casi indicati all'art. 5, comma 2 del D.L. 63/2024;
- non trovano applicazione le disposizioni della L.R. 8/2025 ai sensi di quanto previsto all'art. 6 della medesima legge regionale;

RITENUTO necessario procedere attraverso conferenza dei servizi all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, per autorizzare le opere in oggetto, come da comunicazione prot. n. 0463218/24 del 29/11/2024 con cui il Dirigente del Servizio:

- ha indetto la conferenza di servizi nelle forme previste dall'art. 14-bis L. 241/90;
- verificata l'assenza di conflitto di interessi, a mente delle disposizioni ex artt. 5 e 6 bis L. 241/1990 e correlate disposizioni della normativa regionale in materia, ha individuato il responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. Armando Lombardi;

PRESO ATTO che il proponente, in relazione alle opere connesse, in data 16/01/2025 ha trasmesso a E-Distribuzione S.p.A. la documentazione integrativa richiesta per la validazione del progetto definitivo delle opere connesse (agli atti con prot. n. 0015992/25) e in data 27/02/2025 (prot. n. 0080176/25) ha trasmesso a questo Servizio la validazione del progetto definitivo delle opere connesse da parte di E-Distribuzione e l'elenco degli elaborati progettuali variati alla luce delle integrazioni richieste, con modifiche che riguardano la tipologia di cabina e il posizionamento del cancello di accesso al lotto (Tav.IE.01 - Tav.IE.03 - R.06-FTV - Tav.IE.06 - Tav.E.18-FTV - R.01-OCR - Tav.E.05-OCR - Tav.E.09-OCR - Tav.E.10-OCR.);

RICHIAMATI i seguenti passaggi relativi alle valutazioni ambientali previste dal D.Lgs. 152/06:

- il progetto delle opere connesse ha subito alcune modifiche per il rilascio del parere favorevole di E-Distribuzione e non era incluso nel progetto sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA conclusa con esito favorevole all'esclusione dalla VIA (giudizio CCR VIA n. 4120, 11/01/2024);
- questo Servizio con prot. n. 0135017/25 del 01/04/2025 ha chiesto al proponente di verificare con il Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo la necessità di sottoporre l'intero progetto (impianto fotovoltaico e opere connesse) a una delle procedure previste dal D.Lgs. 152/2006;
- il proponente ha presentato istanza di valutazione ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 al Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo, notificata a questo Servizio con nota del 30/04/2025, agli atti con prot. n. 0179318/25;
- il Servizio Valutazioni Ambientali, con nota prot. n. 0330352/25 dell'8/8/2025, ha trasmesso il giudizio CCR VIA n. 4653 del 31/07/2025 favorevole all'esclusione dalle procedure di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che:

- determinazioni e pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo;
- il proponente ha versato deposito cauzionale a garanzia delle procedure espropriative necessarie per le opere connesse come previsto dalla D.G.R. 789/2016 (comunicazione agli

atti con prot. n. 0347353/24 del 04/09/2024, versamento accertato con determinazione DPC025/393 del 24/10/2024);

- esperiti gli adempimenti previsti per l'avvio del procedimento espropriativo ai sensi del D.P.R. 327/2001 ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, riportati nel verbale di chiusura della conferenza dei servizi, non sono pervenute osservazioni contrarie;
- il verbale conclusivo della conferenza dei servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0348480/25 del 02/09/2025;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

PRESO ATTO dei contenuti del parere rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara prot. MIC|MIC_SABAP-CH-PE|20/02/2025|0001920-P del 20/02/2025, già richiamato nell'elenco dei pareri in relazione all'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Casoli, costituito da:

- Parere di competenza ai sensi dell'art. 12 c. 4 del D. Lgs. 387/2003 (impianto fotovoltaico a terra);
- Parere favorevole a condizione ai sensi dell'art. 146 comma 5 del D. Lgs. 42/2004 e D.P.R. n. 31/2017 (opere connesse sottoposte a tutela paesaggistica – confluente nell'Autorizzazione Paesaggistica del Comune di Casoli);

PRESO ATTO di quanto evidenziato nel verbale conclusivo in merito ai contenuti del predetto parere SABAP CH-PE, ovvero che:

- i contenuti del parere riportati nel paragrafo “Parere di competenza ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D. Lgs. 387/2003 (impianto fotovoltaico a terra)” non sono confluiti nell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Casoli,
- detti contenuti devono essere pertanto considerati trasmessi oltre il termine perentorio indicato all'art. 3, lett. b) dell'atto di indizione della conferenza dei servizi,

e pertanto in base a quanto disposto dall'art. 14-bis, comma 4, L. 241/90, la determinazione della SABAP CH-PE prot. MIC|MIC_SABAP-CH-PE|20/02/2025|0001920-P del 20/02/2025, per le parti di cui agli alinea sopra indicati equivale ad assenso senza condizioni;

DATO ATTO inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dell'elettrodotto, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in MT in cavo cordato a elica, interrate o aeree, sono escluse dall'applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 190/2024, recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”, all'art. 15, comma 2 dispone che per il presente procedimento debbano applicarsi le procedure vigenti prima dell'entrata in vigore del richiamato decreto e che il provvedimento di autorizzazione debba pertanto essere assunto riferito al D.Lgs. 387/2003;

DATO ATTO che il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce, ai sensi comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della



dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale;

CONSIDERATO che l'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 prevede: "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ... nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico";

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

CONSIDERATO, pertanto, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la "costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 5,599 MWp, potenza in immissione di 5,599 MW, nel comune di Casoli (CH), contrada Collelungo e relative opere di connessione (cod. rintracciabilità 384871395)";

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la L.R. n. 31/13, avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la L.R. 77/99, "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

LANDS S.r.l. avente sede legale in Piazzale Porto snc, L'Aquila (AQ) 67100, Partita IVA / CF 02153750662, di seguito denominata "titolare", nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l'esercizio di

IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DI POTENZA PARI A 5,599 MWP, POTENZA IN IMMISSIONE DI 5,599 MW, NEL COMUNE DI CASOLI (CH), CONTRADA COLLELUNGO - FOGLIO 16, PARTICELLE 76, 77, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 104, 105, 300, 751, 759 E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE (COD. RINTRACCIABILITÀ 384871395)
--



Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse, ai sensi dell'art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, e pertanto, la presente Autorizzazione è titolo idoneo ad attivare le procedure di esproprio e/o servitù, se necessarie.

La presente autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003.

Il titolare deve provvedere a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento unico di cui al presente provvedimento, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 327/2001, art. 17, c. 2.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata adempimenti previsti dalle norme ambientali, di sicurezza e antisismiche vigenti e al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Regione Abruzzo, Servizio Genio Civile di Chieti, prot. n. 0472937/24 del 5/12/2024 (all. 01);
- SNAM Centro di Vasto, nota DI.S.OR.-CVAS/AV/EAM91706/Prot. n° 189 del 03/12/2024 (all. 02);
- Comune di Casoli, Settore IV Urbanistica, Determinazione n. 57 del 30/12/2024, autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico (all. 03);
- Comune di Casoli, Settore 3, Autorizzazione paesaggistica del 24/02/2025 riferita all'impianto di rete per la connessione impianto fotovoltaico nel rispetto delle prescrizioni vincolanti rese dalla SABAP CH-PE nota prot. 1920 del 20/02/2025 (all. 04);
- Regione Abruzzo, Servizio Foreste e Parchi prot. 0302506/25 del 21/07/2025 (all. 05);

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve acquisire, dai soggetti gestori delle strade interessate dall'intervento, l'autorizzazione agli scavi, attraversamenti o fiancheggiamenti e provvedere al rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve ottenere le concessioni demaniali da parte degli enti gestori delle aree di demanio pubblico interessate dalle opere.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione titolare dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate.

Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni dalla medesima proposte. La verifica in merito alla presenza e al mantenimento dei requisiti per l'ottenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile è demandata al GSE.

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L. n. 50 del 17/5/2022, entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data di notifica al titolare del provvedimento di autorizzazione; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Casoli;
- ARPA Abruzzo.

Entro i termini previsti dalle norme vigenti il legale rappresentante del titolare deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo imposto dall'autorizzazione stessa.

È fatto obbligo al titolare di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

Il titolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, a mezzo pec, i dati di funzionamento dell'impianto nonché, su richiesta del medesimo Servizio Regionale, ogni altra informazione inerente all'impianto, al suo funzionamento e alla produzione di energia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare, formalmente e tempestivamente, ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs. 28/2011, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida e alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Le modifiche al progetto autorizzato devono essere effettuate in ottemperanza alle previsioni e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 190/2024 ricorrendo pertanto alle procedure di:

- attività libera (art. 7) per le modifiche indicate in allegato A al D.Lgs. 190/2024;
- procedura abilitativa semplificata (art. 8) per le modifiche indicate in allegato B al D.Lgs. 190/2024;



– autorizzazione unica (art. 9) per le modifiche indicate in allegato C al D.Lgs. 190/2024;
La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al D.M. 10 settembre 2010 e al D.Lgs. 190/2024.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore di pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il Dirigente del Servizio